

DECRETO 8 agosto 2008

Nuovo limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 che, all'articolo 33, ha previsto la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;

VISTA la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

VISTA la legge regionale 25 marzo 1991, n. 36;

VISTA la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 che, all'articolo 3, ha soppresso il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR);

VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994, con il quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;

VISTA la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/Segr. del Ministero dei Lavori Pubblici, inerente il sopraccitato D.M. 5 agosto 1994;

VISTE le variazioni degli indici ISTAT nei periodi giugno 2004 – giugno 2005, giugno 2005 – giugno 2006, giugno 2006 – giugno 2007 pervenute Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fax del 18 febbraio 2008;

VISTO il decreto dell'Assessorato regionale alla Cooperazione n. 55 del 5 maggio 2005, pubblicato nella G.U.R.S. n.23 del 27 maggio 2005, con il quale il limite massimo d'intervento, previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, era stato fissato in € 97.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché in € 101.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa;

VISTI i propri decreti n. 2334 del 08/08/2008 e n. 2335 del 08/08/2008, in corso di pubblicazione nella GURS – con i quali sono stati rideterminati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77;

RITENUTO di dovere aggiornare il limite massimo d'intervento per le cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa;

DECRETA

Art. 1) Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 è elevato ad € 108.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché ad € 112.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 2) Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che realizzano i programmi costruttivi nelle isole minori, è fissato in € 118.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 3) Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, per il recupero o per l'acquisizione, ai sensi dell'art.66 della L.R. 28 dicembre 2004, n.17, degli immobili ricadenti nel centro storico è fissato in € 139.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art. 4) L'entità dei mutui agevolati integrativi da concedere alle cooperative edilizie, che ne faranno richiesta ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella GURS, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare.

ART. 5) Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 8 agosto 2008

DI MAURO